

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA.

XI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE		PAG.	PAG.
	PAG.		
Congedi:			
PRESIDENTE	52		
Proposta di legge dei deputati Avanzini ed altri (Discussione e approvazione):			
Sospensione della riscossione dei contributi a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori. (470)	52		
PRESIDENTE	52, 55		
FIETTA, <i>Relatore</i>	52, 54		
LECCISO	52		
CAPALOZZA	52		
FUMAGALLI	53		
AMATUCCI	53, 54		
CASERTA	53		
ROCCHETTI	54		
AVANZINI	54		
GULLO	55		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia. (671). (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato).	55		
PRESIDENTE	55, 56		
AVANZINI, <i>Relatore</i>	55		
GULLO	56		
BALDUZZI	56		
Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime. (672). (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato).	57		
PRESIDENTE	57		
		AVANZINI, <i>Relatore</i>	57
		AMATUCCI	57
		Applicabilità fino al 24 dicembre 1950 delle disposizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernente l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio (673). (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)	57
		PRESIDENTE	57
		AVANZINI, <i>Relatore</i>	57
		Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri (645). (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)	57
		PRESIDENTE	57, 60
		FIETTA, <i>Relatore</i>	58, 59
		BÜCCIARELLI DUCCI	58
		CAPALOZZA	58, 60
		LECCISO	58
		TURNATURI	58, 59, 60
		FERRANDI	58, 59
		BALDUZZI	58, 60
		GULLO	58
		CONCETTI	59, 60
		AVANZINI	60
		Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle Autorità giudiziarie (643). (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)	60
		PRESIDENTE	60, 61, 64
		FIETTA, <i>Relatore</i>	60, 63

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

	PAG.
AMATUCCI	60
PAOLUCCI	61
FERRANDI	61, 62, 63
ROCCHETTI	61, 62
FODERARO	61, 63
CAPALOZZA	61, 63, 64
LEONE MARCHESANO	61
BALDUZZI	61
MAXIA	62
GULLO	64
SCALFARO	64
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	65

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Bettiol Giuseppe, Avanzini, Gullo, Scalfaro, Ferrandi, Amadei, Amatucci, Balduzzi, Baresi, Belloni, Bennani, Bernardi, Bianco, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Camposarcuno, Capalozza, Caserta, Coccia, Concetti, Costa, Diaz Laura, Farini, Fietta, Foderaro, Fumagalli, Guggenberg, La Rocca, Lecciso, Leone-Marchesano, Liguori, Marzi, Maxia, Paolucci, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Salvatore, Tarozzi, Turnaturi, Vicentini e Vigo.

SCALFARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Artale, Buzzelli e Murdaca.

Discussione della proposta di legge Avanzini ed altri: Sospensione della riscossione dei contributi a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori. (470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Avanzini, Lucifredi, Russo Carlo, Fusi e Pertusio: Sospensione della riscossione dei contributi a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori.

L'onorevole Fietta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FIETTA, *Relatore*. Tutti conoscono come sia sorto questo ente di previdenza, e come abbia funzionato in questi ultimi anni.

Siccome non si è riusciti a dare ad esso una sistemazione organica, perché anche i contributi per la previdenza in genere sono sempre stati scarsi e relativi, fin dal 1948, in

una seduta della Costituente, venne discussa la situazione di questo ente.

Si è stabilito in quella seduta (28 ottobre) che, momentaneamente, si dovevano sospendere i contributi che si versavano all'ente stesso, in attesa di un nuovo provvedimento in materia.

Non sembrava infatti opportuno pagare dei contributi che non si sapeva dove andassero a finire; e pur non intendendo abolire completamente questo ente, che ha fini di assistenza e previdenza, non si comprendeva perché si dovesse mantenere un'attrezzatura burocratica non rispondente agli scopi, e, sospendendo i contributi, si pensava di stabilire un incitamento al competente Ministero perché fosse presentato un apposito disegno di legge.

Da allora ad oggi non si è ancora deciso niente, e si continua a chiedere la corresponsione dei contributi, che sono stati anzi inaspriti. Ora veda la Commissione come intenda decidere su questo problema.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LECCISO. Sono perfettamente d'accordo con i proponenti e con il relatore sulla necessità della sospensione della riscossione dei contributi. Ritengo però che non si debba soltanto demolire, ma anche ricostruire, e che quindi sia necessario invitare ancora una volta il Governo (come si è fatto già il 28 ottobre 1948) a presentare un disegno di legge che regoli la materia.

A questo riguardo, insieme col collega Amatucci, ho l'onore di presentare il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione, prendendo in esame la proposta di legge Avanzini ed altri, concernente la sospensione della riscossione dei contributi a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori, invita il Governo a presentare con urgenza un disegno di legge che provveda alla trasformazione, in quanto possibile, dell'Ente, e detti norme concrete per la previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori ».

CAPALOZZA. Mi associo a ciò che ha già detto l'onorevole Lecciso. Personalmente penso che la proposta di legge dell'onorevole Avanzini debba essere approvata, in quanto è attesa e desiderata da tutta la classe forense; non perché la classe forense sia contraria al criterio della previdenza, ma perché in effetti questo sistema delle marche, come quello dei contributi, ora in vigore, non ha dato risultati pratici e utili. Si tratta di as-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1949

segni di beneficenza aventi addirittura il carattere di elemosina. Potrei citare l'esempio di pensioni di seimila lire annue, anzi mi correggo, *una tantum*. Penso però che il criterio previdenziale debba essere mantenuto e reso efficiente, e pertanto darò la mia approvazione all'ordine del giorno che è stato presentato.

FUMAGALLI. Io mi sono meravigliato nel sentir dire da alcuni colleghi di pensioni corrisposte alle vedove di avvocati defunti nella misura di sei mila lire, perché, per quanto io ho sperimentato nella mia città, non ho visto erogare più che assegnazioni di quattro o cinquecento lire una volta tanto nei casi più pietosi, di colleghi deceduti in condizioni di vera miseria. E questo durante tutto un periodo, attraverso il quale le contribuzioni previdenziali avevano pompato dalla classe degli avvocati somme ingentissime. Una previdenza condotta con questi criteri, si traduce evidentemente in una beffa.

Per quanto riguarda l'adozione di nuovi sistemi, va ricordato che noi non possiamo adottare gli stessi criteri che disciplinano la previdenza dei notai, perché i notai, a differenza degli avvocati, hanno gli albi chiusi. Presso certi tribunali vi sono migliaia di avvocati iscritti all'albo; ma il numero di quelli che effettivamente lavorano ed esercitano la professione è assai più ridotto. Ora, se noi pretendiamo che il lavoro professionale di alcune centinaia possa far fronte alle esigenze previdenziali di migliaia di iscritti, è evidente che non arriveremo mai ad una soluzione tollerabile.

AMATUCCI. Fino a qualche mese fa io ero perplesso su questa proposta di legge, in quanto credevo che una disposizione drastica non fosse opportuna, perché avrebbe potuto paralizzare ogni iniziativa in questo campo; ma in questi ultimi mesi si è avuto un fatto nuovo: vi è stato il congresso giuridico di Napoli, al quale è intervenuto di persona l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Nel Foro napoletano ci fu una levata di scudi contro questo sistema di versamento di contributi che ammontano a diversi milioni all'anno, senza che coloro che vivono in estrema miseria possano avere qualche beneficio. Vi furono gli avvocati settentrionali che insistevano, invece, sul mantenimento di quel sistema.

Si è fatto rilevare al riguardo che si parte da un minimo di pensione di 152 mila lire annue, ma è anche vero che la misura dei contributi è fortemente aumentata.

La lamentela degli avvocati è che tutto questo apparato burocratico della Cassa e della previdenza non fa che pompare i nostri sudati risparmi, inquantoché oggi, soltanto per una causa in corte d'appello o in cassazione noi paghiamo 125 lire.

Per quanto riguarda il relativo progetto, noi abbiamo già detto che non vediamo nessuna ragione per cui noi avvocati non dobbiamo essere considerati come tanti lavoratori; così come i lavoratori hanno il diritto alla pensione, alla indennità di inabilità in caso di malattia, perché gli avvocati non debbono godere di analoghe provvidenze?

Pertanto noi dicevamo: sopprimiamo questo istituto, che non ha dato nessuna garanzia, e riallacciamoci agli istituti parastatali, come quelli di previdenza sociale o di assicurazione, ecc.

La nostra proposta era questa: coloro che provano di essere stati iscritti nell'albo degli avvocati per un certo numero di anni, dovrebbero avere un libretto al completo dei versamenti dei contributi, delle marche assicurative, ecc.: è un dovere dello Stato di fare tanto!

La nostra proposta è stata però avversata anche dalla stessa cassa competente.

CASERTA. Sull'approvazione della proposta di legge non c'è null'altro da dire: siamo tutti d'accordo, ma io ho una preoccupazione che voglio sottoporre ai colleghi. Come legislatori approveremo questa legge, ma siamo anche deputati, vale a dire rappresentanti di tutte le categorie dei cittadini italiani fra cui sono anche gli avvocati. Questa categoria — come si è detto da vari colleghi — è stata letteralmente truffata nello spazio di una ventina d'anni circa. Noi come legislatori e come deputati non possiamo fermare la nostra attività alla approvazione di questa legge, ma, in quanto rappresentiamo legittimamente anche questa categoria, abbiamo il dovere di indagare come e dove è andato il frutto del lavoro degli avvocati per vari decenni. Non so se questa mia idea io debba concretarla in un ordine del giorno o soltanto fare una raccomandazione. Dico questo perché da varie parti si dice: voi deputati interverrete, e ne avete il dovere, potenziando questo ente attualmente esistente, ma non potete prescindere da quanto si è fatto nel passato e cancellare con un colpo di spugna la truffa consumata per decenni. Non so in qual modo possiamo invitare il ministero di grazia e giustizia affinché l'ente ci dia un rendiconto onde sia possibile colpire eventuali responsabilità.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

FIETTA, *Relatore*. Sono completamente d'accordo con i colleghi, e poiché nella relazione presentata dall'onorevole Avanzini si dice che le lamentele sono state sempre gravi, debbo dire che effettivamente non si riesce a comprendere dove siano andate a finire le centinaia di milioni raccolte durante un ventennio.

Io mi sono interessato nella mia provincia per un avvocato divenuto cieco, per il quale ho potuto strappare qualche decina di biglietti da mille, e ho saputo che il palazzo che serve come istituto centrale per i notai dà ospitalità al nostro istituto di previdenza, perché nonostante gli imponenti contributi da noi versati, non si è potuto neppure costruire una sede in Roma. Sono lieto di associarmi alla proposta dell'onorevole Caserta: se la cosa è possibile, la considero un'ottima iniziativa, ma non so se ci riusciremo.

Sono decisamente d'accordo con i colleghi i quali ritengono che con un provvedimento drastico si possa stimolare il governo a raggiungere qualcosa di positivo. Dico questo con amarezza, perché ho avuto anche occasione di presentare un'interpellanza cercando di provocare in materia la presentazione di un disegno di legge da parte del guardasigilli, che lo ha promesso; ma sono trascorsi vari mesi e non si è visto nulla.

ROCCHETTI. Sono perfettamente nell'ordine di idee dei colleghi, ma trovo che in Italia di questo argomento si parla da moltissimi anni e si sta creando una apprensione che va forse al di là della verità.

È indubbio che questo ente, come è stato congegnato, non è servito a nulla, ma che esso abbia dilapidato il patrimonio lo metto in dubbio. Infatti, penso che è il sistema sia inadeguato. Per quanto a noi sembri che si paghi abbastanza, in realtà, tenendo conto della grande massa degli avvocati italiani e del fatto che moltissimi fanno ben pochi affari, cosicché le erogazioni personali per alcuni sono molto basse, si deve pensare che in definitiva ogni avvocato avrà versato in media in moneta attuale 10-12 mila lire l'anno. Questo, evidentemente, è troppo poco. La conclusione di questa mia osservazione è che si ponga il punto su questa situazione e, più che far voti che il governo presenti un disegno di legge, si faccia veramente un'inchiesta parlamentare in materia, per rivedere il passato e prospettare le necessità future. Infatti è logico che quando noi deputati ci saremo resi conto della vera entità della somma, necessaria per ciascun avvocato onde raggiungere la concreta possibilità di una futura assistenza e

pensione, noi diremo che si faccia questo sacrificio. Se si constaterà che le somme sono troppo elevate, diremo che purtroppo in Italia non si può attuare la previdenza per gli avvocati. Non dimentichiamo quanto è irrisoria l'assistenza dell'Istituto di previdenza sociale e non illudiamoci che ritoccando un disegno di legge si possa, in una materia così delicata e complessa quale è quella finanziaria, giungere a risultati concreti per distendere l'opinione pubblica. È inutile chiedere al governo di presentare un disegno di legge che ci dia la luna; prima rendiamoci conto di quello che è accaduto. Perciò suggerisco questo emendamento all'ordine del giorno, e cioè che, più che invitare il governo a presentare il disegno di legge, si promuova una inchiesta parlamentare per rivedere quanto si è fatto finora e per studiare a fondo la materia allo scopo di giungere a delle conclusioni.

AMATUCCI. Io so che il Ministero di grazia e giustizia ha fatto per suo conto questa inchiesta ed ha mandato ai Consigli dell'ordine il rendiconto. In sede di congresso a Napoli il ministro dichiarò che per preparare una legge organica occorreva una somma di cento milioni; prima di predisporre l'inchiesta cerchiamo notizie più precise dal Ministero.

AVANZINI. Sono perplesso ad aderire all'ordine del giorno Lecciso, perché il problema non riguarda il governo ed il Ministero, ma la classe interessata. Dobbiamo studiare noi, attraverso il Consiglio superiore forense e gli ordini provinciali, la via da percorrere, perché il governo si manterrà sempre sulla attuale linea d'impostazione. Sono arciconvinto che su questa strada non arriveremo mai alla mèta. In Italia vi sono più di 27 mila avvocati. Per costituire un fondo che consenta una pensione minimamente adeguata per un avvocato, bisognerebbe raccogliere non dei milioni, ma dei miliardi. Non possiamo neppure pensare che il governo possa presentare un disegno di legge che risponda alle esigenze. Occorre che la classe interessata studi la legge. Osservò poi che non è esatto quanto ha detto l'onorevole Rocchetti, che noi paghiamo 10-12 mila lire all'anno di media. Oggi, secondo quel rendiconto, in venti anni avrebbero dovuto essere accantonati 200 milioni: ma a cosa servono per ben 27 mila avvocati? Prego pertanto l'onorevole Lecciso di non insistere perché l'appello al governo è inutile. Auspichiamo semmai che la classe, attraverso i suoi organi, cerchi una soluzione che noi solleciteremo. Il disegno di legge da me proposto pone

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

un punto fermo: non paghiamo più; chi ha interesse che si costituisca una cassa di previdenza prenda l'iniziativa e ne studi il progetto.

GULLO. Io condivido l'ordine del giorno, ma ritengo che esso non abbia molta consistenza pratica. Bisogna prospettare le cose come stanno: approvando questo disegno di legge sopprimiamo ogni forma di previdenza. Come si può arrivare ad una adeguata forma di previdenza per questi professionisti? Non è pensabile — come giustamente diceva il collega Avanzini — che sia lo Stato a provvedere, perché la somma sarebbe troppo ingente. L'onere quindi dovrà sempre ricadere sugli avvocati, che per avere una pensione adeguata dovranno versare forti contributi. Se noi nell'approvazione di questo disegno di legge partiamo dalla considerazione che i contributi sono forti e che non è il caso di pagarli, noi dobbiamo dire a noi stessi che arriveremo senz'altro alla soppressione di ogni possibilità di un istituto di previdenza efficace. Il governo, o farà un progetto di legge che non serve allo scopo, per cui pagheremo contributi lievissimi ma non otterremo alcun risultato pratico, oppure, se vuole costituire un istituto efficiente, dovrà costringere gli avvocati che guadagnano a pagare fortissimi contributi per provvedere a se stessi ed ai numerosi colleghi che non fanno affari. Se il disegno di legge sarà approvato, secondo me porterà senz'altro alla soppressione di un istituto di previdenza. Dire: si trovi la via, significa che noi non la vediamo, perché diversamente diremmo: si percorra questa via. Comunque io voterò l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione l'ordine del giorno Lecciso-Amatucci, di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Comunico che l'onorevole Caserta ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La terza Commissione della Camera dei deputati, nell'esaminare la proposta di legge Avanzini ed altri, concernente la sospensione della riscossione dei contributi a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori, fa voti perché si proceda con tutti i mezzi, anche con un'inchiesta parlamentare, all'accertamento dei metodi di gestione dei fondi finora raccolti dall'Ente di previdenza avvocati e procuratori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« È sospesa la riscossione dei contributi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, nonché della percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti all'autorità giudiziaria di cui alla lettera c) dell'articolo stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia. (671). (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia ». (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). Per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla sottocommissione finanze e tesoro.

L'onorevole Avanzini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AVANZINI, *Relatore*. Secondo il regio decreto 11 novembre 1923 il personale degli agenti di custodia era ammesso a fruire delle indennità fissate per tutti i Corpi armati. Successivamente, con un decreto del 7 maggio 1948, veniva concessa ai militari ed ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della pubblica sicurezza una nuova indennità militare. Gli agenti di custodia hanno avanzato ripetute istanze perché questa indennità militare fosse estesa anche al loro Corpo, e giustamente. Il ministero ha ritenuto opportuno accogliere questa istan-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

za e propone questo disegno di legge già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GULLO. Mi pare che si verifichi una spequazione: vedo ad esempio che per un vicebrigadiere sono fissate 3.650 lire di indennità, quando è ammogliato, e 2.200, se è celibe. Da questa somma si scende per le guardie a solo 1.200 lire, senza distinguere i celibi dagli ammogliati. Il salto mi pare troppo forte, più del doppio. Non mi propongo di diminuire l'indennità dei vicebrigadieri, ma propongo che l'indennità delle guardie sia elevata a 3.000 lire per gli ammogliati e a 2.000 lire per i celibi.

AVANZINI, *Relatore*. Sono d'accordo sul rilievo del collega Gullo, ma mi preoccupa che noi, per far gli interessi degli agenti, intacchiamo la concessione del beneficio. Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato; per questa modifica dovremmo chiedere il parere del Tesoro, che probabilmente ci dirà di no; poi il disegno di legge dovrà tornare al Senato. Rischiamo quindi di far attendere per parecchi mesi questa gente, che urgentemente preme per avere questi denari.

BALDUZZI. A nome della sotto commissione finanze e tesoro, faccio rilevare che all'articolo 4 è detto: « Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando all'uopo le maggiori entrate risultanti dal 4° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49 ». Ritengo che i calcoli siano stati fatti in base alle indennità stabilite nel disegno di legge. È giusta l'osservazione fatta dal collega Avanzini: pertanto sono del parere di lasciare immutato il testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrisponderci agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente misura lorda mensile:

	Celibi	Ammogliati
<i>Ufficiali:</i>		
Maggiore	L. 9.300	12.400
Capitani	» 5.800	10.000
Tenenti e sottotenenti	» 5.300	9.250

Celibi Ammogliati

Sottufficiali:

Marescialli maggiori	L. 4.600	8.050
Marescialli capi	» 4.400	7.700
Marescialli ordinari	» 4.300	7.500
Brigadieri	» 2.350	3.900
Vicebrigadieri	» 2.200	3.650

« L'indennità mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie è fissata nella misura di lire 1200 nette ».

L'onorevole Gullo propone di elevare l'indennità fissata per le guardie e le guardie scelte alla misura di 3000 lire per gli ammogliati e di 2000 per i celibi.

Pongo in votazione questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 2.

« La misura dell'indennità militare è ridotta:

di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;

di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

« Le disposizioni del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, dal 1° aprile 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

« Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 4° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime. (672). (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). Anche per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla sottocommissione finanze e tesoro.

L'onorevole Avanzini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AVANZINI, *Relatore*. L'articolo unico mi pare chiarissimo, per cui ritengo inutile illustrarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Desidero che si ponga in rilievo questo punto: il disegno di legge richiama solamente le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 669 ed omette di richiamare quelle successive del provvedimento del 9 febbraio 1948. Ma, poiché il decreto del 9 febbraio 1948 ha cessato di avere efficacia dal 1° luglio 1948, il disposto dell'articolo in esame, concernente l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari, ecc., non potrebbe applicarsi al periodo intermedio fra la data del 1° luglio 1948 e quella dell'entrata in vigore del provvedimento odierno. Ne deriva che, quanto eventualmente pagato dal 1° luglio in poi, non può essere ripetuto.

AVANZINI, *Relatore*. Concordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico, che è del seguente tenore:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, e successive modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spet-

tanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1950 ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Applicabilità fino al 24 dicembre 1950 delle disposizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio. (673). (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Applicabilità fino al 24 dicembre 1950 delle disposizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernente l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato).

Invito l'onorevole Avanzini, relatore, a riferire.

AVANZINI, *Relatore*. Anche questo disegno di legge non ha bisogno di essere illustrato. Ne raccomando alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, che è del seguente tenore:

« Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, sono applicabili sino al 24 dicembre 1950 ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri. (644). (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato).

Avverto che per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla sottocommissione finanze e tesoro.

Invito l'onorevole Fietta, relatore, a riferire.

FIETTA, *Relatore*. Debbo anzitutto ricordare che esiste un decreto legislativo del 21 agosto 1945, il quale comprende gli agenti di custodia tra le forze di polizia dello Stato. Per stabilire una parificazione anche per quanto riguarda il loro trattamento economico, si vuole provvedere con questo disegno di legge.

Ora, all'articolo 1 del disegno stesso, si dice che la decorrenza di tale parificazione data dal 1° aprile 1949. Mi sembra quindi che ci sia una evidente disparità di trattamento, perché, se per i carabinieri è stata stabilita la corresponsione della razione viveri, in natura o contanti, dal 21 agosto 1945, è da presumere che dovendosi gli agenti di custodia parificare ai carabinieri, essi debbano fruire di questo trattamento da quella data e non dal 1° aprile 1949. Altrimenti per il periodo che decorre dal 21 agosto 1948 al 1° aprile 1949 il trattamento risulterebbe del tutto diverso. Veda la Commissione di risolvere la questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUCCIARELLI DUCCI. Mi pare che l'articolo 1, per quanto riguarda la decorrenza della corresponsione agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie scelte della razione viveri in natura, debba essere modificato, perché col provvedimento del 21 agosto 1945 il Corpo degli agenti di custodia è stato inquadrato tra le Forze armate dello Stato e quelle in servizio di pubblica sicurezza. Con l'articolo 15 del decreto citato si stabilisce che « agli agenti di custodia deve essere usato lo stesso trattamento economico usato ai carabinieri », i quali ne usufruivano fin dall'entrata in vigore del decreto-legge 3 gennaio 1944. Quindi, quando entrò in vigore il provvedimento del 21 agosto 1945 i carabinieri già godevano di quel trattamento, e poiché questo disegno di legge equipara gli agenti di custodia ai carabinieri, sotto un determinato profilo, io penso che la decorrenza per gli agenti di custodia si debba fissare dall'entrata in vigore del decreto 21 agosto 1945.

CAPALOZZA. Aderisco alle osservazioni dell'onorevole Bucciarelli Ducci.

FIETTA, *Relatore*. Sono d'accordo con i colleghi Bucciarelli Ducci e Capalozza.

LECCISO. Vorrei sapere dal relatore se ha esaminato la posizione degli agenti di pubblica sicurezza: ciò perché con l'articolo 1 della legge 21 agosto 1945 gli agenti di custodia erano equiparati a tutti gli effetti non ai carabinieri, ma agli agenti di pubblica sicurezza.

FIETTA, *Relatore*. Dice la relazione al Senato: « col decreto legislativo luogotenenziale, ecc., è stato inquadrato il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ottenendo il riconoscimento del diritto allo stesso trattamento economico goduto dai carabinieri ».

TURNATURI. Mi rincresce di dover parlare in nome della Commissione finanze e tesoro. Non intendo oppormi alla proposta dell'onorevole Bucciarelli; desidero però sapere se il Governo si impegna a provvedere alla copertura di questa maggiore spesa. Diversamente non vedo come si potrebbe rimediare per rispettare il disposto dell'articolo 81 della Costituzione. Infatti, quando preparò questo disegno di legge, il Governo preventivò una spesa, che, però, in base all'emendamento presentato, viene ora aumentata.

FERRANDI. A parer mio non si dovrebbe votare questa legge, poiché gli agenti di custodia hanno già acquisito il diritto che la legge da votare dovrebbe stabilire: e l'hanno acquisito sin dal decreto che parificava il trattamento degli agenti a quello dei carabinieri.

BALDUZZI. A nome della Commissione finanze e tesoro, dichiaro che occorre attenersi alla decorrenza fissata nel disegno di legge, appunto perché nel provvedere alla copertura (4° provvedimento di variazioni al bilancio) si è tenuto conto di una determinata spesa. Se spostiamo la data di decorrenza, dobbiamo riproporre al Tesoro l'esame di questo disegno di legge, affinché presenti un altro provvedimento di variazioni. Pertanto la sottocommissione finanze e tesoro non può aderire alla proposta.

GULLO. Mi pare che siamo legati in una maniera curiosa per l'aspetto finanziario della cosa. È opportuno, io credo, approvare quel che riteniamo giusto; vuol dire che il Governo, quando il disegno di legge dovrà tornare al Senato, in quella sede farà tutto ciò che crede. Se continuiamo di questo passo, questa obiezione verrà presentata ad ogni disegno di legge. Ed in questo caso io mi domando: che ci stiamo a fare?

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

FERRANDI. Per rispondere all'onorevole Balduzzi io affermo che non bisogna confondere le possibilità del bilancio attuale e le nostre deliberazioni, da eseguirsi magari quando sia stata possibile la revisione del bilancio. Se dovessimo, attraverso una legge, stabilire un principio che renda necessario lo sviluppo di conseguenze che interessano il bilancio dello Stato, dovremmo prestar orecchio alla istanza dei colleghi della Commissione finanze e tesoro ed invocare la presenza del ministro, per vedere se si possa stabilire con una nuova legge un principio determinante, anche in via immediata, conseguenze di carattere finanziario a carico dello Stato. In questa nostra odierna situazione noi invece siamo di fronte ad una disposizione di legge acquisita, che ha stabilito dei diritti anch'essi acquisiti. Una delle conseguenze della equiparazione, per il trattamento economico, degli agenti di custodia ai carabinieri è che fin dal giorno in cui entrò in vigore quella disposizione gli agenti avrebbero dovuto godere dei viveri in natura o dell'equivalente in denaro. Non possiamo essere fermati nell'adempimento di questo nostro dovere, se vogliamo agire in ossequio alla logica ed alla esigenza legislativa. Se i fondi non possono esser erogati oggi per rimborsare gli agenti di custodia, si potrà provvedere nel bilancio futuro.

CONCETTI. Mi associo all'osservazione del collega Ferrandi. Se una legge del 21 agosto 1945 ha stabilito l'equiparazione fra queste forze, non vi è più bisogno di una legge *ad hoc*, ma bisogna soltanto dare esecuzione alla legge del 1945. Evidentemente noi facciamo una superfetazione di norme. Poiché mi risulta che a proposito degli agenti di pubblica sicurezza questa corresponsione in natura fu corrisposta non a decorrere dal 21 agosto 1945, ma in epoca successiva, ove accogliessimo il giusto principio dell'onorevole Bucciarelli, dovremmo occuparci dell'identica situazione giuridica per gli agenti di pubblica sicurezza. Pertanto ritengo che non si debba prendere in esame la proposta di legge presentata.

FIETTA, *Relatore*. Se ho dissentito nel precedente disegno di legge dalla proposta del collega Gullo, è stato soltanto per evitare una dilazione della fase esecutiva. In questo caso però sono decisamente d'accordo con lui: in realtà veniamo a vincolarci in modo eccessivo, cogli impedimenti creati dal Ministero delle finanze, cosicché la nostra funzione in partenza verrebbe senz'altro impedita o esaurita.

Inoltre, in questo caso, l'interpretazione della legge dovrebbe essere fissata con un criterio cronologico rigoroso. Basta che noi ci

riportiamo alle date di questi decreti per convincerci dell'esattezza della tesi dei colleghi. Infatti col decreto 3 gennaio 1944 si stabilisce per il Corpo degli agenti di polizia un trattamento che già è stato usato ai carabinieri e che ha come punto di partenza il decreto stesso.

Col successivo provvedimento 21 agosto 1945 anche gli agenti di pubblica sicurezza sono equiparati ai carabinieri. Quindi primi a fruire del provvedimento furono i carabinieri ed in tempo successivo gli agenti di polizia. Adesso giustamente si vuole estendere il trattamento, per quanto riguarda la corresponsione viveri in natura, anche agli agenti di custodia, ma con decorrenza dal 1° aprile 1949. Se la parificazione nel trattamento dev'essere veramente tale, vuole la logica che essa abbia a decorrere dalla stessa data già fissata per i carabinieri, a cui gli agenti di custodia furono parificati, e cioè dal 21 agosto 1946, con le relative conseguenze. Il Governo nel predisporre il suo disegno di legge, non avrà certo dimenticato quanto già era stato fatto in precedenza per gli agenti di polizia, e che ora nell'identica misura e con pari decorrenza va esteso agli agenti di custodia. Sarebbe una contraddizione in termini, se dovessimo aderire alla tesi degli onorevoli Balduzzi e Turnaturi.

TURNATURI. A scanso di equivoci, desidero chiarire il mio pensiero. Nel merito sono favorevolissimo alla estensione delle provvidenze; la mia non è una opposizione aprioristica, bensì legittima preoccupazione di una esigenza: quella della copertura, che va tenuta presente. E ciò noi facciamo nell'interesse della categoria alla quale vogliono estendersi i benefici. Sarebbe opportuno, forse, sentire il rappresentante del Governo per quanto riguarda il Tesoro.

Sulla questione di principio, che la nostra permanenza costituisce una remora agli emendamenti che ritenete di apportare al disegno di legge, l'obiezione è esatta. Il problema fu affacciato nella Commissione finanze e tesoro: si sono fatti voti per modificare la procedura di discussione di questi disegni di legge. È bene sollecitare il raggiungimento di questa finalità nel senso di demandare all'esame preventivo della Commissione finanze e tesoro disegni di legge comportanti oneri finanziari. La Commissione emetterà il suo parere e poi le Commissioni competenti esamineranno i disegni di legge. Comunque, io propongo, non sotto forma preclusiva, come avrei diritto, ma come suggerimento, che nell'interesse della stessa categoria venga sentito il parere del Tesoro, affinché questi trovi il modo di garantire la copertura della spesa.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

AVANZINI. Sono contrario alla proposta di rinvio. Il rappresentante del Governo potrà intervenire, esprimendo il suo parere, in seno alla Commissione di giustizia del Senato.

CAPALOZZA. Sono contrario anch'io al rinvio.

TURNATURI. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Avanzini, non insisto nella mia proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevole Concetti, ella ha dichiarato di ritenere che il disegno di legge non debba essere discusso.

Fa formale proposta in tal senso?

CONCETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pregiudiziale proposta dall'onorevole Concetti.

(Non è approvata).

Passiamo allora all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Con decorrenza dal 1° aprile 1949 agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia è concessa la somministrazione della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 ».

L'onorevole Bucciarelli Ducci ha presentato il seguente emendamento, accettato dal relatore:

« Alle parole: Con decorrenza 1° aprile 1949, sostituire le altre: Con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal IV provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1948-49 ».

BALDUZZI. Mi astengo dal votare questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle Autorità giudiziarie. (643). (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle Autorità giudiziarie. Il disegno di legge è stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

FIETTA, *Relatore*. Non debbo indugiarmi sull'argomento perché la Commissione è formata in gran parte di avvocati. I testimoni sono così mal pagati che spesso non possono intervenire in giudizio, perché le spese che sopportano non sono coperte dalle relative indennità. Vi sono vari provvedimenti (del 1944, del 1946 e del 1948) coi quali si è cercato di elevare, in misura sia pure ridotta, le indennità corrisposte ai testimoni. Poiché quanto ad essi si corrisponde è certo inferiore alle esigenze del momento, con questo disegno di legge si è stabilito di fissare le indennità dei testimoni nella misura di lire 200 per ciascun giorno di viaggio, e di lire 300 per ogni giornata di soggiorno. Ricordo che il disegno di legge è stato già approvato dalla corrispondente Commissione del Senato.

AMATUCCI. Sono senz'altro favorevole alla proposta di legge, ma desidero far notare dal punto di vista formale alcune imperfezioni. Ho presentato questi emendamenti: all'articolo 1) dove si dice: « La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 100 giornaliera », poiché si richiama il decreto del 1923 (che all'articolo 27 dispone che con le stesse norme devono essere liquidate le indennità spettanti ai testimoni in materia civile) ritengo opportuno aggiungere, dopo la parola « testimoni », le altre: « sia in materia civile che in materia penale ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

L'articolo 2 recita: « La misura dell'indennità giornaliera e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 27, ecc. è elevata... »; ma l'articolo 27 non parla di testimoni, ma dei magistrati, dei funzionari e dei traduttori, che si debbono trasferire per esigenze di giustizia. Perciò propongo di aggiungere dopo le parole « spettante ai testimoni », le altre: « e alle altre persone indicate, ecc. ».

Osservo poi che l'indennità di 300 lire per ogni giornata di soggiorno mi sembra esigua ed appena sufficiente per una colazione. Propongo di elevarla almeno a lire 500.

PAOLUCCI. Condivido quanto ha detto l'onorevole Amatucci.

FERRANDI. Io avevo in animo (e concreto il mio proposito in un emendamento) di tradurre in forma precisa il desiderio di tutti. Infatti le indennità, come vengono fissate in questo disegno di legge sono ancora irrisorie, e chi ne soffre soprattutto è il funzionamento della giustizia. Vi è un motivo di decoro e una esigenza di funzionalità; il testimone stesso è assolto nella coscienza dei giudici e dei patroni se non compare, quando dice che non si sente di subire il sacrificio economico che la comparizione per lui comporta. Lo Stato non ha diritto di ricorrere ad un simulacro di rimborso come questo, che sarebbe ancora oggi troppo esiguo. Perciò io propongo di sostituire all'articolo 1 alla misura di lire 100 giornaliera, quella di lire 500; all'articolo 2 propongo di elevare le cifre di lire 200 e 300 rispettivamente ad 800 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 1300 per ogni giornata di soggiorno.

ROCCHETTI. Volevo rilevare che quanto osserva l'onorevole Ferrandi è indubbiamente vero, perché non si dovrebbe lesinare sui rimborsi di spesa; ma non dobbiamo dimenticare che tutto quello che noi concediamo ai testimoni è a carico delle parti, le quali possono anche essere povere ed in condizione di non potere affrontare queste spese.

Si dirà che noi possiamo fare istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ma dobbiamo porre anche il caso che vi siano delle somme notevoli da pagare. Io credo che sia opportuno mantenere il testo governativo.

FODERARO. A me sembra che bisogna distinguere fra materia civile e materia penale. Effettivamente le nostre leggi hanno indifferentemente parlato di materia civile e di materia penale; senonché, mentre nel caso del testimone in sede penale si tratta di un dovere del cittadino verso lo Stato, nel caso della causa civile la cosa è diversa.

Per quanto riguarda l'indennizzo dei testimoni in sede penale, questi dovrebbero essere indennizzati anche quando siano chiamati dall'autorità di pubblica sicurezza; e d'altra parte dovremmo anche considerare che, elevando di molto l'indennità per la sede penale, noi verremmo a fare ai testimoni un trattamento economico migliore di quello che si fa al giudice.

Io proporrei che le indennità in materia penale venissero conservate quali proposte nel disegno di legge, salvo però il rimborso delle spese vive al testimone che debba trasferirsi altrove. In via civile, invece, dovrebbe essere raddoppiata l'indennità, prevista dal presente disegno di legge.

CAPALOZZA. Io vorrei fare una proposta che ci mettesse in condizione di approvare questa legge senza mandare le cose per le lunghe. Il problema più urgente è quello di adeguare le indennità.

Ora, se portassimo sostanziali modificazioni, noi probabilmente insabbiaremmo questo disegno di legge, per tutti gli eventuali ostacoli che potrà frapporre il Tesoro. Sarebbe opportuno che la legge venisse approvata così com'è, cercando di spiegarla e di interpretarla autenticamente, con le osservazioni che l'onorevole Amatucci ha fatto, che avranno valore di lavori preparatori; e pregherei l'onorevole Ferrandi di non insistere nella sua proposta.

LEONE-MARCHESANO. Io desidero soltanto rilevare che, ogni volta che si parla di questi miglioramenti delle indennità, sentiamo sempre dire che il povero non può pagare, ecc. Ora, noi ci dobbiamo soprattutto preoccupare che la giustizia possa funzionare, e abbiamo osservato che i testimoni non vengono più appunto per queste irrisorie indennità. Si tratta di adeguarsi alla realtà.

BALDUZZI. Per la sottocommissione finanze e tesoro, dichiaro che noi daremo parere favorevole soltanto se ci si atterrà alle cifre fissate nel progetto in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle 11,55, è ripresa alle 12,15).

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 100 giornaliera ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

A questo articolo l'onorevole Foderaro ha presentato i seguenti emendamenti:

« Dopo la parola: testimoni, aggiungere le altre: nella materia penale ».

Aggiungere il seguente comma:

« La misura delle indennità spettanti ai testimoni nelle controversie in materia civile sono raddoppiate ».

L'onorevole Paolucci, a sua volta, propone che la misura delle indennità di cui all'articolo 1 venga portata a lire 200, e l'onorevole Ferrandi propone che la stessa indennità sia portata a lire 500.

Gli onorevoli Amatucci e Lecciso infine hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo la parola: testimoni, aggiungere le altre: in materia civile e penale ».

FERRANDI. Mi associo agli emendamenti Foderaro: in sede civile infatti (salvo per le cause di gratuito patrocinio) i patroni si mettono d'accordo per liquidare in maniera adeguata le spese ai testimoni. E in sede penale che la situazione va riveduta.

MAXIA. Dichiaro subito che sono contro tutti gli emendamenti. Do ragione di questo mio atteggiamento. Da alcuni si vuole assolutamente distinguere il testimone in una causa civile da quello in una causa penale. Una tale tesi è del tutto ingiustificata, perché il testimone è sempre un pubblico ufficiale che deve rendere la sua deposizione nell'interesse della giustizia, che non si può scindere in giustizia penale e in giustizia civile. Il teste, in quanto pubblico ufficiale, rende con la sua deposizione un pubblico servizio non tanto alla parte, quanto allo Stato e alla giustizia. La precisazione dell'onorevole Ferrandi mi sembra ingiusta e quasi ingiuriosa. Infatti si pone su un piano diverso il teste penale, che ha l'obbligo di dire la verità (e che deve accontentarsi di quanto gli liquida lo Stato) ed il teste civile, che viene comperato dai patroni: questo in sostanza si viene a dire quando afferma che per i testi civili le parti si mettono d'accordo.

FERRANDI. Vi è la presenza e ci vuole l'accordo dei patroni di tutte le parti.

MAXIA. Questo non interessa. Ho una discreta esperienza di cause civili, in una regione particolarmente povera. Se noi dovessimo aderire al parere dell'onorevole Ferrandi, portando l'indennità dei testi a mille lire, molte cause non si potrebbero più fare. Mi preoccupa soprattutto della mia isola, che fa parte della Repubblica italiana. Come media il valore delle cause oscilla fra le 30 e

le 50 mila lire; con l'indennità testimoniale proposta dal collega saremmo costretti ad affollare i tribunali di cause a gratuito patrocinio. Tenendo conto delle esigenze del bilancio, ci rendiamo conto che non possiamo gravare troppo il bilancio dello Stato. Dovremmo poi considerare che i magistrati di fronte a questa massa di cause di poveri potrebbero finire per denegare lo stesso beneficio, e ciò vorrebbe dire che noi finiremmo col fare opera di denegata giustizia. Non bisogna dimenticare il punto fondamentale messo in luce dall'onorevole Rocchetti: il compito del testimone è una funzione pubblica; così come ogni cittadino, giunto alla maggiore età, deve prestare servizio militare (e perciò è esposto a un danno patrimoniale), il teste non può non sottostare a questa pubblica funzione che, del resto, nella vita normalmente si verifica di rado.

Inoltre la maggior parte dei testi sono impiegati e funzionari che, con la cedola di citazione in giudizio come testi, poiché compiono un pubblico ufficio, continuano a percepire regolarmente lo stipendio. Perciò queste indennità sono in relazione al disturbo al quale essi vanno incontro.

Si è fatto il caso-limite del testimone che si reca da Torino a Messina. Indubbiamente il disturbo è molto grave, ma questo caso-limite si verifica così raramente che noi non dobbiamo giungere ad un aumento così forte delle indennità.

ROCCHETTI. In materia civile, abbiamo numerosi casi in cui nell'esercizio di un vero e proprio onere pubblico non si ha diritto che al rimborso delle strettissime spese. Parlo dei diversi incarichi di natura tutelare. Il nostro diritto civile ha stabilito che determinate funzioni debbono essere assolte gratuitamente; mal si è fatto a chiamare questa una indennità; si doveva dire: « rimborso delle spese incontrate per movimento dei testimoni ». A questo concetto ci dobbiamo radicare: la funzione del teste deve essere gratuita. Il teste deve incontrare delle spese che avrebbe affrontato per il proprio sostentamento in un modo diverso ed ha diritto soltanto al rimborso delle maggiori spese che non sono dirette a compensare il mancato lavoro. Dobbiamo quindi restringere in questo ambito rigorosamente logico ed obiettivo la questione. È il caso di differenziare la materia civile da quella penale? Mi rifiuto di considerare una simile distinzione, perché penso che comunque si tratta di una funzione pubblica e che l'unità della giurisdizione in questa parte è evidente, perché se è necessario che

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

la giustizia penale violata sia reintegrata, è anche certo che la giustizia civile serve la pace sociale, dando a ciascuno il suo diritto. Quindi non vi possono essere discriminazioni. Purtroppo non litiga soltanto chi ha la possibilità di litigare, ma anche la povera gente, che in taluni casi non può essere assistita dal gratuito patrocinio. Perciò io sono favorevole al testo ministeriale opponendomi a qualsiasi maggiorazione ed a qualsiasi forma di discriminazione.

FERRANDI. Desidero parlare per fatto personale, poiché è stato travisato un mio pensiero, sia pure per causa mia. Quando io ho aderito all'emendamento Foderaro, mi sono richiamato a ciò che in pratica sempre accade. Nonostante io frequenti poco le udienze civili, sono in grado di dire all'onorevole Maxia che alla fine di ogni esame testimoniale il giudice delegato si rivolge all'una e all'altra parte, all'uno o all'altro patrono, per determinare l'indennità del teste.

MAXIA. Da noi non avviene.

FERRANDI. È un controllo che una parte esercita sull'altra. Comunque si potrà ripudiare il criterio di una disciplina diversa per il procedimento penale e per il procedimento civile, ma che quanto io ho detto possa sembrare un incentivo onde facilitare la corruzione del teste mi sembra eccessivo, perché chi vuole corrompere il teste non aspetta di essere davanti al giudice. Il teste depone, firma, e dopo gli si liquidano le indennità davanti al giudice, che è colui che le liquida.

CAPALOZZA. A titolo personale dichiaro che sono contrario ad una differenziazione fra indennità dei testi civili e indennità dei testi penali. È esatta l'interpretazione dei colleghi Rocchetti e Maxia: è una funzione identica nell'uno e nell'altro campo.

La possibilità della corruzione, cui accennava il collega Ferrandi, esiste, ed è più probabile che avvenga quando il teste non è pagato sufficientemente e si deve muovere (sia pure una volta sola nella vita) da Torino a Messina, abbandonando i propri affari o la professione e spendendo molte migliaia di lire che gli sono rimborsate solo in parte. Ma non si deve dimenticare che anche i poveri — come bene ha osservato il collega Rocchetti — sono costretti ad affrontare delle cause: basterebbe citare la materia locatizia; se il disgraziato che perde la causa deve sopportare anche il peso ingente delle indennità per i testimoni, la sua situazione diventa tragica. Vi sono quindi considerazioni a favore e contro, ma in definitiva ritengo che sia meglio lasciare le cose come stanno.

Per quanto riguarda il gratuito patrocinio, si tenga conto che le spese per il gratuito patrocinio sono solo anticipate dallo Stato e sono ripetibili, sicché spesso dopo alcuni anni arriva la nota della cancelleria con l'invito a pagare quel che tempo addietro non si era potuto pagare. Il gratuito patrocinio non è che un prestito.

Se entriamo nell'ordine di idee di discutere e di presentare degli emendamenti, bisogna, piuttosto, fare una differenziazione tra i funzionari e i non funzionari: non mi pare giusto che il funzionario, per cui la testimonianza rientra spesso nell'esercizio delle sue funzioni, (e basti pensare agli agenti di polizia giudiziaria) riceva, oltre al normale stipendio, un'indennità pari a quella dell'operaio, dell'artigiano, del professionista, i quali sono costretti ad abbandonare il lavoro ed hanno una perdita viva.

FODERARO. Rimango fermo nella convinzione che si debba fare una distinzione tra materia penale e materia civile. Dissento dall'onorevole Maxia, che è stato molto teorico: ha detto che l'ufficio del testimone è un *munus publicum* tanto in materia penale che civile. Questo è vero fino ad un certo punto. Passa fra materia civile e penale la stessa differenza che passa fra il processo penale, in cui si afferma la potestà punitiva dello Stato, ed il processo civile, in cui lo Stato interviene soltanto per sedare un conflitto che i privati potrebbero far cessare da loro. Ma tutto ciò è teoria; nella pratica, i vari discorsi che sono stati fatti ci danno perfettamente ragione, perché quando si ammette che in pratica avviene che in materia civile le parti si mettono d'accordo, mentre altrettanto non avviene nel campo penale, ciò significa che le indennità dei testimoni sono regolate in materia civile diversamente che nel campo penale. Non possiamo prescindere dalla pratica, che si risolve in una reazione contro l'ingiusta legge del 1923.

Quando dice l'onorevole Ferrandi è praticato effettivamente. Io so anche che, dopo che il teste ha deposto, il giudice si rivolge alle parti e domanda: di dove è venuto il teste? Si fa un calcolo preventivo e si dispone una cifra. Questo è arbitrario ed ingiusto. Infatti voi trovate un giudice di manica larga, che con i soldi degli altri è generoso. Trovate, invece, un giudice scrupoloso del denaro altrui, che dà ai testimoni quattro soldi. Necessità, quindi, che questa materia sia disciplinata dalla legge.

FIETTA, *Relatore*. Il mio parere vuole essere soprattutto pratico. Mi è parso che si sia

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

fatta troppa accademia, e coloro che hanno accusato i colleghi di essere dei teorici forse lo furono anch'essi altrettanto. Quindi, o noi consideriamo che questo disegno di legge cerca di ottemperare a due esigenze (l'una, quella di ritenere la funzione del testimonio, come dice l'onorevole Rocchetti un *munus publicum*, e l'altra di concedere ad essi un minimo richiesto dalle necessità del momento) e allora dobbiamo stare al testo di legge così com'è. O vogliamo invece fare una regolamentazione più completa e dare al problema una soluzione più ampia, e allora dobbiamo sospendere e rinviare. Mi sembra che questa riuscirebbe una discussione troppo affrettata e incompleta. Per quanto i colleghi vi abbiano portato elementi molto ragguardevoli, tuttavia non siamo riusciti a darvi una sistemazione definitiva. Quindi o accettare il disegno di legge, come è stato proposto dal Senato per andare incontro alle necessità più urgenti, o rinviare.

Ma il mio parere, per non portare altre remore, è di accettare il disegno di legge nella sua integrità, senza procedere ad alcuna modifica.

GULLO. Non credo che si sia in questo momento tutti preparati a dare una soluzione veramente logica alla questione.

Se la Commissione è favorevole all'approvazione del disegno di legge, si proceda senza indugio; altrimenti, io non credo che attraverso emendamenti improvvisati si possa risolvere la questione.

SCALFARO. Sono favorevole all'impostazione data dall'onorevole Gullo. Io ritengo che queste proposte non siano assolutamente sufficienti. Se però ora votiamo una sospensiva, prima che esca un provvedimento completo chissà quanto tempo ci vorrà. Votiamo questo disegno di legge come sanatoria, e prendiamo un impegno a che il problema venga risolto in modo completo.

CAPALOZZA. Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Scalfaro.

PRESIDENTE. Poiché i proponenti non insistono, gli emendamenti presentati si intendono ritirati.

Pertanto pongo in votazione l'articolo 1, nel testo proposto dal Governo:

« La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 100 giornaliera ».

(È approvato).

ART. 2.

« La misura dell'indennità giornaliera e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 27 del citato regio decreto è elevata rispettivamente a lire 200 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 300 per ogni giornata di soggiorno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

« La misura della indennità chilometrica prevista dall'articolo 2 del citato regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 4 a chilometro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4.

« Rimangono in vigore le attuali disposizioni non compatibili con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 5.

« Le indennità di cui agli articoli precedenti avranno la decorrenza dal 1° luglio 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 6.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, vengono destinate corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (5° provvedimento) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 7.

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico le votazioni a scrutinio segreto della proposta di legge e dei disegni di legge esaminati nel corso della seduta.

(*Seguono le votazioni*).

Comunico il risultato delle votazioni segrete:

Proposta di legge Avanzini ed altri:

« Sospensione della riscossione dei contributi a favore dell'Ente avvocati e procuratori » (470):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Disegni di legge:

« Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia » (671):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

« Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri » (645):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

« Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime » (672):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

« Applicabilità fino al 24 dicembre 1950 delle disposizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernente l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio » (673):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

« Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile o penale innanzi alle autorità giudiziarie » (645):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 13.20.